



Ministero della Cultura

PINACOTECA DI BRERA
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE

CONVENZIONE TRA FONDAZIONE GIORGIO ARMANI E PINACOTECA DI BRERA

Fondazione Giorgio Armani, (di seguito per brevità, “Fondazione”), C.F. 97772640153, con sede in Milano, Via Borgonuovo 18, c.a.p. 20121, rappresentata da soggetto munito dei necessari poteri, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Fondazione,

La Pinacoteca di Brera - Biblioteca Nazionale Braidense (di seguito, per brevità, “Pinacoteca”), C.F. n° 97725670158, con sede in Milano, via Brera 28 (c.a.p. 20121), pec.pin-br@cultura.gov.it, rappresentata dal Direttore Generale Prof. Angelo Crespi quale proprio rappresentante legale pro tempore e Direttore Generale, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Museo; (di seguito congiuntamente “Parti”)

Visti gli articoli 6, 7, 107-108, 111-113 e 118-119, 120 del D.lgs. 22 gennaio 2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Premesso che:

- La Fondazione non ha scopo di lucro e ha finalità di utilità e solidarietà sociale. Opera negli ambiti della promozione e valorizzazione dei beni culturali, artistici e sociali e del sostegno e della promozione della ricerca scientifica;
- Il progetto Armani /Archivio si propone di valorizzare il patrimonio di opere appartenenti all’Archivio del brand Giorgio Armani, di proprietà della Giorgio Armani S.p.A..

- La Pinacoteca di Brera è una Direzione Generale del Ministero della Cultura dotata di speciale autonomia sotto ogni profilo: tecnico-scientifico, gestionale, organizzativo, contabile ed operativo in virtù della normativa ministeriale museale di cui all'art. 33 co. 3° DPCM 167/2923 s.m.i., e D.M. 23.12.14;
- Considerata l'importanza strategica del principio e dell'obiettivo della valorizzazione culturale per gli Istituti museali del Ministero della Cultura, considerato anche l'art. 3 dello Statuto della Pinacoteca che indica tra le sue finalità il contribuire allo sviluppo culturale e sociale della propria comunità e vista anche l'esigenza di garantire che il Museo *sia un luogo vitale e inclusivo* e capace di promuovere lo sviluppo della cultura come indicato dall'art. 43 co.4 lett. b) DPCM 169/19;
- La Fondazione ha intenzione di creare una collaborazione con le istituzioni culturali del territorio milanese più particolarmente coinvolte dalla valorizzazione delle Arti decorative e, in particolare, dell'opera di Giorgio Armani. Le Parti intendono attuare un piano di collaborazione volto ad incrementare la fruizione delle opere appartenenti all'Archivio del brand Giorgio Armani da parte dei rispettivi visitatori, con l'allestimento di una apposita mostra dal titolo provvisorio "Giorgio Armani a Brera – 50 anni di moda" (di seguito, la "Mostra"). Si precisa che il titolo potrà essere modificato a discrezione della Fondazione;
- Le Parti intendono che la collaborazione di cui alla presente convenzione (di seguito: "Convenzione") sia di tipo non esclusivo e quindi, fermi restando gli impegni reciprocamente assunti in base al presente accordo, le Parti potranno avviare e sviluppare collaborazioni con soggetti terzi che abbiano anche le stesse finalità e lo stesso oggetto della collaborazione prevista nel presente accordo, senza alcuna richiesta di autorizzazione

preventiva, posto che le attività richiamate abbiano luogo successivamente al termine della mostra e che queste siano state preventivamente condivise tra le Parti;

- L'associazione dei brand e delle immagini delle Parti ai fini dell'attuazione e della comunicazione del presente accordo rappresenta per la Pinacoteca un'importante iniziativa di valorizzazione della propria mission considerato l'elevato livello di riconoscimento qualitativo e internazionale del brand "Armani" e il tutto allo scopo pubblicitario di accrescere l'attrattività museale e il pubblico territoriale, nazionale e internazionale;
- Dalla suddetta convenzione non può generarsi alcun tipo di onere o costi di qualunque genere per Fondazione e per la Pinacoteca;

Tutto ciò premesso quale parte integrante dell'accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Oggetto dell'intesa

Con la presente convenzione si intende formalizzare una collaborazione tra le Parti comprendente le seguenti attività: a) riduzione reciproca sul biglietto d'ingresso; b) iniziative reciproche riservate ai dipendenti del gruppo Armani (intesi i dipendenti Giorgio Armani S.p.a. e società da questa controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.) e ai dipendenti della Pinacoteca; c) prestiti e comodati di beni culturali; (d) promozione della presente Convenzione; e) futuri eventi condivisi o coordinati.

Articolo 2 Riduzione biglietto d'ingresso

1. La Fondazione, tramite la società Giorgio Armani S.p.a., si impegna a riconoscere ai possessori del biglietto d'ingresso della Pinacoteca di Brera, per l'intero periodo di durata della convenzione, un biglietto di ingresso ridotto a € 6 (anziché € 12), previa esibizione dello stesso, presso lo spazio espositivo Armani /Silos (d'ora in poi "Armani / Silos"). Ove il possessore

del biglietto avesse già diritto all'ingresso al prezzo agevolato di € 6, la tariffa rimarrà invariata.

2. La Pinacoteca si impegna, altresì, a riconoscere ai possessori di un biglietto dello spazio espositivo Armani/Silos, per l'intero periodo di durata della convenzione, un biglietto di ingresso ridotto a € 6 (anziché € 15), previa esibizione dello stesso.

3. Le riduzioni di cui agli articoli 2.1; 2.2; non sono cumulabili con altre promozioni.

Articolo 3 Iniziative riservate

1. La Fondazione Armani si impegna a riconoscere e riservare ai dipendenti della Pinacoteca accessi preferenziali a prezzo gratuito per la sede di Silos Armani, previa esposizione dell'apposito badge che ne attesti lo status,

2. La Pinacoteca si impegna a riconoscere e riservare ai dipendenti della Fondazione Armani e del Gruppo Armani accessi preferenziali previa esposizione del badge aziendale, a prezzo gratuito per le sedi museali della Pinacoteca di Brera e di Palazzo Citterio.

Articolo 4 Prestiti e comodati

1. Le parti si impegnano a collaborare sulla realizzazione del progetto espositivo oggetto del presente accordo, favorendo lo scambio di opere e fornendo gli spazi adeguati all'esposizione.

2. La Fondazione, in virtù di un separato accordo con Giorgio Armani S.p.A., concederà in comodato gratuito alla Pinacoteca di Brera le opere di cui all'Allegato 1 della presente convenzione.

Articolo 5 Attività preparatorie alla mostra

1. Le Parti si danno atto che, in virtù di separati accordi tra la Fondazione e Giorgio Armani S.p.A., Giorgio Armani S.p.A. si occuperà - tramite società terze *ad hoc* incaricate e sotto la supervisione e il coordinamento della Pinacoteca, in particolar

modo per gli aspetti di prevenzione e sicurezza - dell'allestimento degli spazi espositivi all'interno della Pinacoteca con circa 130 manichini e relative pedane, per l'esposizione delle opere d'arte realizzate da Giorgio Armani. I dettagli degli allestimenti approvati dalla Pinacoteca, incluse le aree coinvolte dall'allestimento, le zone di stockaggio delle opere e dei materiali di allestimento nei luoghi indicati dalla Pinacoteca, inclusa anche la sala Basetti, già allarmata e videosorvegliata da parte della Pinacoteca, le tempistiche, le componenti, i look e i riferimenti delle società terze incaricate per la realizzazione del servizio, sono contenute all'Allegato 2 della presente convenzione.

2. Le operazioni di allestimento avranno luogo:

- Per la parte di montaggio luci nei giorni 8, 15, 22 settembre 2025;
- Per la parte di allestimento di pedane manichini a partire dalle ore 18 del giorno 21 settembre fino a martedì 23 settembre 2025.
- Le Parti si danno atto di aver condiviso e concordato tra loro tutti gli aspetti relativi ai protocolli di sicurezza, per le parti di rispettiva competenza.

Articolo 6 Promozione della Convenzione

1. Le Parti si impegnano a promuovere l'oggetto della presente Convenzione attraverso i rispettivi canali istituzionali curando altresì la massima diffusione del contenuto della medesima e del materiale informativo messo a disposizione da una parte e dall'altra. I contenuti dovranno essere mutualmente condivisi e approvati da entrambe le Parti.

2. Le Parti si impegnano a promuovere la presente Convenzione ciascuno con le rispettive possibilità e disponibilità attraverso i rispettivi canali istituzionali e i principali media del territorio: i rispettivi mezzi di comunicazione web e social; appositi comunicati stampa; l'eventuale distribuzione presso le rispettive sedi di materiale cartaceo promozionale riguardante il progetto

Armani / Archivio e Pinacoteca di Brera, mutualmente e preventivamente condivisi e approvati da entrambe le Parti.

3. Le Parti si impegnano, inoltre, a dare tempestiva comunicazione della Convenzione agli operatori che gestiscono le biglietterie e di chiarire le modalità operative della fruizione della presente Convenzione.

4. Le Parti si impegnano a tenere presso la Pinacoteca in data 23 settembre 2025 alle ore 14:00 una conferenza stampa in occasione dell'opening della mostra.

Articolo 7 Durata. Recesso. Risoluzione

1. Le Parti convengono che la presente Convenzione avrà effetto a partire dal 23 settembre 2025 fino al 11 gennaio 2026 inclusa. Le Parti riconoscono che in merito ai contenuti pubblicati e/o diffusi in riferimento alla Convenzione, questi potranno continuare ad essere utilizzati dalle Parti anche successivamente al termine della Convenzione, esclusivamente nei canali e nelle modalità già approvate tra le Parti. Ogni utilizzo diverso e ulteriore dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione dell'altra Parte.

2. Rimane in ogni caso ferma la facoltà di ciascuna delle Parti di recedere, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi via PEC con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.

3. L'inadempimento di una parte nei confronti dell'altra parte potrà costituire causa di risoluzione della presente Convenzione, se ricevuta la formale messa in mora non adempia entro 15 giorni dal ricevimento della PEC.

Articolo 8 Forza Maggiore

Nessuna Parte potrà essere considerata inadempiente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione per tutto il tempo e nella misura in cui l'adempimento delle obbligazioni a suo carico sia impedito da causa di forza

maggior, da intendersi, a titolo esemplificativo ma non limitativo, quale morte, malattia, incidente, atto o regolamento della pubblica autorità, sommossa o tumulto civile, serrata o sciopero o altra controversia sindacale, condizioni climatiche, disastro naturale, atti terroristici o loro ragionevole anticipazione), malattia, epidemia, interruzione sostanziale o ritardo sostanziale o guasto degli impianti tecnici, guasto, chiusura o ritardo sostanziale dei servizi di trasporto necessari, condizioni di guerra, emergenze o cause di forza maggior ("Causa di Forza Maggiore"), a condizione che (i) comunichi immediatamente all'altra Parte il verificarsi della Causa di Forza Maggiore, e comunque entro e non oltre le successive 48 (quarantotto) ore, fornendo ogni relativo dettaglio; (ii) faccia il possibile per porre rimedio alla propria incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni e, in ogni caso, per minimizzare l'impatto della Causa di Forza Maggiore sull'esecuzione della Convenzione, tenendo costantemente aggiornata l'altra Parte in relazione alle azioni intraprese; (iii) comunichi tempestivamente all'altra Parte la cessazione della Causa di Forza Maggiore.

Nel caso in cui si verifichi una causa di forza maggior, le Parti si incontreranno per discutere quali azioni intraprendere., inclusa la possibilità di posticipare le attività.

Articolo 9 Legge applicabile e Foro competente

1. Il presente Accordo contiene la manifestazione integrale degli accordi raggiunti tra le Parti e supera ed annulla qualsiasi precedente intesa relativa a quanto ne forma oggetto.
2. Ogni aspetto del presente Accordo non espressamente regolato si intende disciplinato dalle norme vigenti in Italia.
3. Le Parti si impegnano a dirimere bonariamente e con spirito collaborativo le eventuali controversie che dovessero sorgere durante l'esecuzione del presente Accordo.
4. Nel caso, puramente eventuale, che sorgano controversie per le quali le Parti non riescano a concordare fra loro una soluzione,

queste ultime eleggono, quale Foro esclusivamente competente per ogni controversia in ordine al presente accordo, quello di Milano, con espressa rinuncia ad ogni altro Foro previsto dalla Legge.

Articolo 10 Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni rilevanti ai fini del presente accordo per essere valide ed efficaci devono farsi per iscritto e devono essere inviate a mezzo di PEC ai seguenti indirizzi:

Per la Fondazione Armani:
amministrazione@pec.giorgioarmanifondazione.it

per la Pinacoteca: db.breracomunicazione@gmail.com

2. Le Parti potranno variare i recapiti mediante comunicazione alla controparte per iscritto trasmessa agli indirizzi oggetto di modifica prima della relativa variazione.

Articolo 11 Oneri finanziari

Nessun onere finanziario, nemmeno di natura fiscale, sarà dovuto per quanto previsto dalla presente Convenzione, salvo registrazione in caso d'uso.

Articolo 12 Assicurazione

Le Parti riconoscono che

- (i) sia prodotta a cura della società Giorgio Armani S.p.a., in virtù dell'incarico ad essa conferito da parte della Fondazione, una polizza assicurativa a copertura di rischi e danni a cose e persone, valida per tutta la durata della Convenzione con massimale unico RCT non inferiore a € 3.000.000,00, in relazione all'attività di allestimento e disallestimento realizzate da Giorgio Armani S.p.A. tramite suoi incaricati;
- (ii) sia prodotta a cura della Pinacoteca una polizza assicurativa a copertura per danni a cose e persone

durante tutto il periodo della Convenzione, con responsabilità patrimoniale in capo alla Pinacoteca per eventuali danni a persone e/o cose nell'ambito degli spazi della Pinacoteca durante la visita della Mostra da parte dei visitatori e fruitori della stessa, anche se dai medesimi cagionati;

- (iii) sia prodotta a cura della Pinacoteca una polizza assicurativa per accettazione e deposito abiti forniti dalla Fondazione alla Pinacoteca per la Mostra per un massimale non inferiore a 1.000.000 e con esclusione di qualsiasi franchigia per sinistro, a copertura di furto e danno.

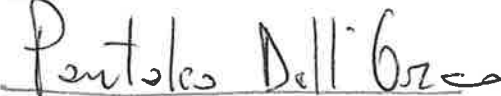
Articolo 13 Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo, sia informatico, relativi all'espletamento dell'attività, in qualunque modo riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003, nonché della nuova normativa europea di cui al Regolamento UE n. 2016/679.

Letto, confermato e sottoscritto in data

Milano, 19 settembre 2025

Per la Fondazione Armani



Per la Pinacoteca di Brera

Il Direttore Generale

Prof. Angelo Crespi

**Firmato
digitalmente da
ANGELO
CRESPI**

O = MINISTERO
DELLA CULTURA
C = IT